

Pieve di Soligo, 24.05.2024

Informativa n. 10

OGGETTO: Crediti di imposta 4.0 e R&S; obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per fruire dell'agevolazione; approvati i modelli di comunicazione. Ulteriori novità

Nella nostra precedente informativa n.9 avevamo riportato le novità relative all'obbligo di inviare i modelli di comunicazione degli investimenti 4.0 e R&S. In particolare l'invio dei modelli va effettuato:

- per i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020, **effettuati a partire dal 2023**;
- per i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019, **effettuati dall'1.1.2024**.

ULTIME NOVITA' (comunicato GSE 16.5.2024)

Dalla mezzanotte del 17.5.2024, è stata disabilitata la modalità di invio tramite PEC dei suddetti modelli.

Dalle ore 10:00 del 18.5.2024 è possibile inviare i modelli di comunicazione direttamente, ed unicamente, **tramite il portale GSE.**

A tal fine, occorre:

- a) effettuare la registrazione all' "Area Clienti" del sito GSE;
- b) accedere all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari";
- c) selezionare la tipologia di investimento. Si ricorda che le tipologie di investimento sono le seguenti:
 - investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
 - investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Il GSE ricorda poi che sui moduli compilati deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata (o "firma digitale", normalmente presente nella CNS-Carta Nazionale dei Servizi) da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresentanti legali.

Ricordiamo che la richiesta di compensazione va inviata:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

Segnaliamo inoltre le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/2024, secondo cui le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione, possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta indicando nel modello F24 i codici tributo nella ris. n. 19/2024 (riportati qui sotto) e, come "anno di riferimento", l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa (e non più quello di interconnessione):

- "6936", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020";
- "6937", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020";
- "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"

Ricordiamo infine che non è necessario inviare i modelli predetti se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024; in tal caso infatti, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento (compreso l'eventuale acconto versato) a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

Per consultare tutte le specifiche novità comunicate dal GSE, si può accedere al seguente link:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-semplificata-la-modalita-per-richiedere-la-compensazione-dei-crediti-d-imposta>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza